
REGOLAMENTO ACQUA POTABILE COMUNE DI BUSENO

Approvato dall'assemblea comunale il 01.12.1996

Modifica statuto Art. 21 approvato dall'assemblea comunale il 14.09.2008

Revisione parziale Art. 19 e nuovo Art 19^{bis} approvato dall'assemblea comunale il 29.12.2011

Indice

I. Disposizioni generali

- Art. 1 Compiti del Comune
- Art. 2 Diritto di attraversamento
- Art. 3 Tubazioni private
- Art. 4 Obbligo della concessione e sorveglianza
- Art. 5 Declino della responsabilità
- Art. 6 Rimedi legali

II. Fornitura di acqua

- Art. 7 Prelievo
- Art. 8 Uso degli idranti
- Art. 9 Acquedotti privati
- Art. 10 Esclusione di responsabilità
- Art. 11 Sospensione dell'erogazione di acqua

III. Disposizioni tecniche

- Art. 12 Esecuzione di installazioni
- Art. 13 Prescrizioni per le installazioni
- Art. 14 Controllo
- Art. 15 Pose
- Art. 16 Responsabilità
- Art. 17 Contatori

IV. Tariffe

- Art. 18 Finanziamento
- Art. 19 Tasse di allacciamento
- Art. 20 Tassa di concessione per installazioni
- Art. 21 Tasse di consumo
- Art. 22 Scadenza
- Art. 23 Interesse di mora
- Art. 24 Pegno

V. Disposizioni penali e transitorie

- Art. 25 Disposizioni penali
- Art. 26 Disposizioni transitorie
- Art. 27 Entrata in vigore

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Compiti del Comune Il Comune costruisce e gestisce l'acquedotto pubblico. L'acquedotto viene potenziato secondo i crediti concessi dal competente organo comunale.

Art. 2
Diritto di attraversamento Le tubazioni pubbliche vengono posate, di regola, entro il campo stradale, oppure entro gli allineamenti approvati.
Se una tubazione deve attraversare fondi privati, i proprietari sono obbligati a tollerare l'attraversamento contro una congrua indennità (art. 691 CCS).

In caso di disaccordo, l'indennità viene fissata dalla competente commissione di espropriazione.
Se le prerogative del fondo servente dovessero cambiare, (per es. causa costruzione), la tubazione viene spostata a spese del Comune. Questo obbligo può venir riscattato, al momento della posa della tubazione, mediante il pagamento di un'indennità.
Il diritto di attraversamento e l'eventuale riscatto va annotato a registro fondiario.

Art. 3
Tubazioni private Gli allacciamenti privati alla rete vengono eseguiti dal Concessionario domiciliato a Buseno, a spese del richiedente secondo le prescrizioni comunali.

Il Municipio indica il punto di allacciamento, il tracciato, la dimensione della tubazione, la profondità dello scavo e la posizione dell'eventuale contatore.
Per ogni immobile, o per ogni installazione di altro carattere, viene concesso un solo allacciamento.
I titolari di allacciamenti privati sono obbligati a concedere a terzi l'uso in comune della tubazione, contro un congruo indennizzo. Se nelle vicinanze di una tubazione di adduzione viene posata una tubazione pubblica, il proprietario del fondo può venir obbligato ad allacciare ad essa la propria casa.

Art. 4
Obbligo della concessione e sorveglianza I nuovi allacciamenti all'acquedotto, come pure le modifiche alle tubazioni esistenti, sono soggette ad approvazione.
Il committente deve inoltrare domanda al Municipio corredata dai relativi piani. Una concessione scade se entro un anno non vengono iniziati i lavori.
L'esecuzione dei lavori e la manutenzione degli allacciamenti privati sottostanno alla sorveglianza del Municipio, a carico del privato. Gli allacciamenti possono essere eseguiti solo da ditte in possesso della concessione rilasciata dal Municipio.

Art. 5
Declino della responsabilità

Dalla collaborazione degli organi comunali nel rilascio della concessione e nel controllo non può venir dedotta responsabilità alcuna per il Comune.

Art. 6
Rimedi legali

Contro disposizioni del Municipio è data la possibilità di ricorso al tribunale amministrativo del Canton Grigioni entro 20 (venti) giorni dalla comunicazione.

II. FORNITURA DI ACQUA

Art. 7
Prelievo

Il Comune fornisce l'acqua nell'ambito di un uso normale per fondi siti nella zona edilizia.
La fornitura di acqua per scopi artigianali e industriali richiede il consenso del Municipio.
Se al Comune nascono spese particolari, a conseguenza degli impianti speciali, la concessione può venir abbinata alla prestazione di contributi a fondo perso da parte del richiedente.
In caso di scarsità d'acqua, il Municipio può ridurre la fornitura d'acqua a tutti gli utenti mediante appropriati accorgimenti, e obbligare l'uso di fontane pubbliche.
Fuori dalla zona edilizia vengono concessi degli allacciamenti all'acquedotto solo per scopi agricoli e forestali.

Art. 8
Uso degli idranti

Dagli idranti pubblici e privati può venir gratuitamente prelevata dell'acqua se usata per la lotta contro gli incendi e per gli esercizi dei pompieri.
Ai privati, senza permesso, è vietato l'uso degli idranti. Gli utenti rispondono personalmente per tutti i danni causati dall'uso maldestro degli idranti.
La responsabilità dell'utente di un idrante si estingue con l'accettazione dell'impianto da parte di un responsabile dell'azienda comunale acqua potabile.
L'uso degli idranti senza permesso è punito con la multa.
L'uso di idranti su cantieri è concesso solo se le particolari condizioni non permettono la posa di una tubazione definitiva partendo dalla rete di distribuzione.
L'uso di un idrante comporta sempre il montaggio di uno scarico separato e l'apertura completa dell'idrante stesso.
Rimane vietato ai non autorizzati manomettere saracinesche comunali.

Art. 9
Acquedotti privati

Acquedotti privati provenienti da sorgenti o da acqua del sottosuolo richiedono una concessione. Essa viene rilasciata solo se è possibile la fornitura di acqua garantita potabile. La captazione di scarichi di troppopieno non è vincolata all'art. 9.
Il prelievo di acqua dal sottosuolo è ammesso solo nell'ambito dei disposti dell'art. 152 della legge d'introduzione al CCS.

Art. 10
Esclusione di responsabilità

Il Comune non assume l'obbligo per una ininterrotta erogazione di acqua e non assume responsabilità per temporanee interruzioni o per diminuzioni della quantità di acqua, ciò vale anche per eventuali impurità portate dall'acqua non dovute a negligenza da parte del Comune.

Art. 11
Sospensione dell'erogazione di acqua

Il Comune può sospendere la fornitura di acqua nei seguenti casi:

- a) prelievo illegale di acqua;
- b) se l'utente è in mora da più di 9 mesi con il pagamento delle tasse di allacciamento e di consumo riservato il diritto di dilazione;
- c) se la costruzione e la manutenzione delle tubazioni di adduzione alla casa e le installazioni interne non vengono eseguite e mantenute secondo le prescrizioni.

III. DISPOSIZIONI TECNICHE

Art. 12 1)
Esecuzione di installazioni

L'allacciamento, partendo dalla condotta comunale, può venir eseguito solo da persone del ramo, che hanno ottenuto la relativa concessione dal Municipio.

Per l'esecuzione di installazioni per l'acqua potabile valgono le direttive della società svizzera per l'industria del gas e dell'acqua potabile, unitamente alle disposizioni di natura igienica dell'azienda acqua potabile concernenti la sorveglianza dell'acquedotto.

Sono ammessi solo materiali, forme e apparecchi se esaminati e approvati dalla SSIGA.

Art. 13
Prescrizioni per le installazioni

Se vengono posate tubazioni di materiale sintetico bisogna avvisare l'azienda elettrica. Il collegamento alla rete principale con materiale prescritto dall'azienda elettrica per garantire una perfetta messa a terra per impianti elettrici è a carico dell'utente e obbligatorio.

Al punto di allacciamento bisogna posare una saracinesca che deve venir marcata con un indicatore, fornito dal concessionario con tutte le indicazioni per eventuali ricerche di saracinesche.

Art. 14
Controllo

La tubazione deve venir controllata e misurata da parte del Municipio prima di venir ricoperta, giusta l'art. 12.

Il controllo comprende la prova di pressione fino ad almeno 15 atmosfere.

Art. 15 1)

Pose

Le tubazioni di alimentazione, anche su proprietà privata, dovranno venir posate ad una profondità di almeno 0.80 m e immerse nello stabile sicure dal gelo. Nello scavo, la tubazione deve essere circondata da almeno 20 cm di materiale sabbioso. Se vengono posate altre tubazioni nello stesso scavo, l'acquedotto deve sempre trovarsi, più in alto della canalizzazione, salvo eccezioni speciali autorizzate dal Municipio.

Per ogni lavoro inerente le tubazioni, prima del collaudo, sono da inoltrare i piani d'esecuzione allestiti dal concessionario.

Art. 16

Responsabilità

Tutte le installazioni, compresi gli allacciamenti e la saracinesca rimangono di proprietà privata e sono da mantenere in uno stato impermeabile.

Il Municipio ha il diritto di controllare in ogni momento lo stato delle installazioni.

Art. 17

Contatori

Se il prelievo di acqua potabile avviene mediante contatori, questi verranno forniti a pagamento dal Comune e verranno posati all'interno davanti al punto di prelievo ad un'altezza di m 1.20 in luogo sicuro dal gelo, in modo da essere accessibile in ogni momento per la lettura e per eventuali modifiche. Non devono venir installati in locali dove l'accessibilità non è garantita. La fornitura e posa di contatori sarà vincolata alle prescrizioni di un regolamento particolare.

IV. TARIFFE

Art. 18

Finanziamento

Per il finanziamento dell'acquedotto, il Comune preleva delle tasse che vanno al dicastero acqua potabile.

Eventuali attivi e passivi vanno nel dicastero acqua potabile.

Art. 19
**Tasse di
allacciamento**

Modifica tasse di allacciamento (assemblea 29 dicembre 2011)

Per l'allacciamento dell'acquedotto pubblico è prelevata una tassa nei seguenti casi:

- a) nuovi edifici che soggiacciono all'obbligo di allacciamento;
- b) edifici ristrutturati, riattati o destinati ad altro scopo. In questi casi la tassa è calcolata sulla differenza di valore dell'edificio prima e dopo la riattazione, ristrutturazione o destinazione ad altro scopo;
- c) edifici esistenti non allacciati per i quali si chiede l'allacciamento.

La tassa si compone di una quota fissa e di una quota variabile corrispondente ad una percentuale del valore a nuovo dell'edificio (VAN) stabilito dalla competente Commissione cantonale di stima, ed è così fissata:

stalle e fienili

quota fissa Fr. 600.— più quota variabile 0,5% VAN

edifici classe I

edifici con uno scarso bisogno di acqua quali uffici, edifici amministrativi e scolastici, edifici di culto, magazzini, autorimesse, ripostigli, impianti per lo sport ed il tempo libero ecc.

quota fissa Fr. 2'500.— più quota variabile 0,5% VAN

edifici classe II

edifici con fabbisogno medio di acqua quali edifici abitativi e residenziali, spazi ed edifici commerciali, piccole aziende artigianali, negozi, ristoranti ecc.

quota fissa Fr. 2'500.— più quota variabile 1% VAN

edifici classe III

edifici con fabbisogno elevato di acqua quali case di cura e soggiorno, alberghi, stabilimenti artigianali ed industriali con accresciuta necessità di acqua ecc.

quota fissa Fr. 2'500.— più quota variabile 1,5% VAN

In caso di modifiche di destinazione di edifici esistenti, è prelevata la differenza tra la tassa di nuova e la tassa di esistente destinazione.

Art. 19 bis

Tassa di risanamento acquedotto comunale

Per il rifacimento e ampliamento dell'acquedotto comunale è prelevata una tassa supplementare di allacciamento (in aggiunta a quanto già corrisposto con le norme in vigore sino al 31 dicembre 2011) pari a:

0,4% VAN per stalle e fienili

0,4% VAN per edifici della classe I

0,8% VAN per edifici della classe II

1,2% VAN per edifici della classe III

La tassa è prelevata per ogni edificio esistente allacciato all'acquedotto comunale o con obbligo di allacciamento.

Art. 20

**Tassa di concessione
per installazioni**

La tassa per la concessione di eseguire installazioni nel Comune ammonta a fr. 100.-- da pagare una volta tanto.

Art. 21)

Tasse di consumo

Le tasse per il consumo dell'acqua vengono stabilite dall'Assemblea comunale. Dove non sono installati dei contatori il consumo viene calcolato in base ai rubinetti e servizi installati in ogni fabbricato appartenente al medesimo proprietario.

L'utente, in casi speciali il Municipio, possono chiedere la posa di contatori. Le spese d'installazione sono a carico dell'utente.

Modifica tasse di consumo (assemblea 14 settembre 2008)

**Tassa base di
consumo per ogni
utente e stalle**

Inserimento di una tassa base di consumo per ogni utente di costruzioni e impianti con un consumo minimo di acqua potabile, case monofamiliari, capannoni, autorimesse, magazzini, negozi, uffici e depositi Fr. 190.--.

Tassa base per ogni utente di costruzioni e impianti con consumo medio di acqua, come case plurifamiliari fino a 3 appartamenti, per ogni appartamento Fr. 190.--.

Tassa base per ogni utente di stalle Fr. 60.—.

L'utente è tenuto a pagare la tassa base anche se il consumo di acqua non raggiunge quest'importo. Tale tassa serve a garantire la manutenzione e riparazione degli acquedotti Buseno Paese e frazioni Aurel-Molina-Fontanol de Sot, Fontanol de Sora e Giova.

<u>Tasse fisse (100 %)</u>	<u>Tasse</u>
Cucina	20.--
WC:	15.--
Orinatoio	10.--
Bidé	10.--
Lavabo	10.--
Bagno	10.--
Doccia	10.--
Lavatoio, per economia domestica	20.--
Macchina lavare, per economia domestica	20.--
Lavastoviglie	15.--
Giardino	15.--
Esterno	15.--
Stalla	10.--
Abbeveratoio	10.--
Rimessa/Garage	15.--
Cantina	15.--
Studio	10.--
Camera	10.--
Acqua scopo costruzioni	100.--
Ogni altro rubinetto o allacciamento interno o esterno	15.--
Piscina, in base alla capienza: fr. 7.-- al mc, minimo fr. 200.--	

Ogni economia domestica è tenuta al pagamento della tassa lavatoio o macchina per lavare.

<u>Supplementi</u>	<u>Tasse</u>
Macello	50.--
Ristorante	50.--
Carrozzeria o autorimessa	150.--
Medico o dentista	50.--
Prestino	80.--
Parrucchiere (uomo o donna)	80.--
Lavaggio autoveicoli con impianto automatico	500.--
Lavanderia	150.--

Le tasse per i casi non contemplati dal presente regolamento sono stabilite dal Municipio.

Tassa sul consumo effettivo

Gli utenti che usufruiscono di un contatore, pagano una tassa annuale di fr. -.60 per mc di acqua consumata. In ogni caso viene fatturata una tassa che ammonta al 50 % di quanto l'utente dovrebbe pagare in base ai rubinetti e servizi installati (tasse fisse e supplementi). In casi particolari la tassa minima viene fissata dal Municipio.

Casi particolari

Per le residenze secondarie la tassa di consumo viene prelevata senza nessuna riduzione.

Per nuove costruzioni, trasformazioni o in caso di trapasso di proprietà la tassa di consumo viene prelevata pro rata.

Art. 22
Scadenza

La tassa di allacciamento deve venir versata al Comune con l'inizio dei lavori.

Il Municipio può emettere i conteggi delle tasse di consumo prima della scadenza dell'anno corrente.

Il Municipio fissa i termini per il pagamento.

Art. 23
Interesse di mora

Per tutte le tasse in mora, viene applicato un interesse pari a quello stabilito per l'imposta comunale.

Art. 24
Pegno

Per tutte le tasse, il Comune può chiedere l'iscrizione di un pegno legale ai sensi dell'art. 162 legge d'introduzione al codice civile svizzero.

V. DISPOSIZIONI PENALI E TRANSITORIE

Art. 25
Disposizioni penali

Le infrazioni gravi al presente regolamento vengono punite dal Municipio con multe fino a fr. 1'000.-- e accollando le spese.

Art. 26
Disposizioni transitorie

Per le riattazioni, gli ampliamenti e le altre modifiche dell'immobile fa stato la data del rilascio della licenza edilizia. Le nuove disposizioni sono applicabili solo per i permessi rilasciati dopo l'approvazione da parte dell'assemblea.

I cambiamenti concernenti le tasse di consumo entrano in vigore il 1. gennaio 1997.

Art. 27

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte dell'assemblea comunale.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento vengono abrogate tutte le precedenti disposizioni e decreti inerenti l'acquedotto.

Approvato dai cittadini di Buseno con la votazione del 1. Dicembre 1996.

MUNICIPIO DI BUSENO

Il Sindaco:
C. Lauber

La Segretaria:
E. Fumi-Berni



La revisione parziale (modifica art. 21) entra in vigore con l'approvazione dell'assemblea comunale 14 settembre 2008.

La revisione parziale (modifica art. 19 e nuovo art. 19^{bis}) entra in vigore con l'approvazione dell'assemblea comunale del 29 dicembre 2011.